

CONVENZIONE DI PROGRAMMA CON DATORI DI LAVORO

PRIVATI

La presente convenzione regola il programma di assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo attraverso l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità in conformità all'articolo 11, commi 1, 2 e 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

PREMESSO

- che l'articolo 11 della Legge 68/99 (d'ora in avanti Legge) e il vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro prevedono la possibilità, da parte dei datori di lavoro soggetti alle disposizioni della Legge, di stipulare un programma di assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo, inteso al raggiungimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3 della Legge;
- che lo schema di questa convenzione è stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Agenzia del Lavoro n. 23 del 13/05/2020;

TRA

AGENZIA DEL LAVORO, C.F. 00337460224, con sede a Trento in via Gardini n.75, rappresentata da

_____ nato/a a _____ il
_____ che interviene ed agisce nella
sua qualità di _____, in forza di
quanto disposto dal D.P.G.P. 26 novembre 1998, n.
35-107/Leg.

E

il datore di lavoro _____, C.F.
_____, con sede a
_____ e unità produttiva in
Provincia Autonoma di Trento a _____,
rappresentato da _____, nato/a a
_____ il _____, in qualità di

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

Articolo 1 - Datore di lavoro.

Il datore di lavoro si impegna a rispettare il
seguente programma di assunzione per la copertura
graduale della quota d'obbligo, relativa alla
categoria delle persone con disabilità, in
relazione alla propria situazione occupazionale:

- quota di riserva disabili pari a _____, come
risulta dall'ultimo Prospetto informativo inviato;
- scoperture attuali pari a _____.

Programma di assunzione per un totale di _____
lavoratore/i:

entro il _____ n. _____ lavoratore/i con
qualifica o mansione concordata:

entro il _____ n. _____ lavoratore/i con
qualifica o mansione concordata:

Il datore di lavoro deve contattare e colloquiare le persone, i cui nominativi sono stati forniti dal Centro per l'Impiego, entro 30 giorni dalla segnalazione stessa; entro i successivi 15 giorni deve restituire al Centro per l'Impiego l'esito dei contatti e dei colloqui.

Le autocandidature delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 della Legge possono essere prese in considerazione dai datori di lavoro e anche l'eventuale loro assunzione è utile per il rispetto del programma suddetto.

Articolo 2 - Agenzia del Lavoro.

Il Centro per l'Impiego di Agenzia del Lavoro propone, in base al programma di cui all'Articolo 1, i nominativi delle persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 della Legge, attraverso:

- la segnalazione di un unico iscritto, per il quale si ipotizzano percorsi di inserimento mirati;
- l'invio di un elenco di nominativi di persone

che sono state preselezionate.

Qualora, nel corso della vigenza della presente convenzione, non fosse possibile individuare persone da adibire alle qualifiche/mansioni previste e specificate all'Articolo 1, il Centro per l'Impiego proporrà soluzioni alternative, tenendo conto delle caratteristiche professionali delle persone iscritte nell'elenco citato.

Agenzia del Lavoro provvede inoltre a:

- promuovere i tirocini formativi e di orientamento;
- autorizzare l'ampliamento del periodo di prova e le deroghe al contratto di apprendistato;
- monitorare l'andamento del programma di assunzione;
- interrompere l'efficacia della convenzione.

Articolo 3 - Modalità di assunzione.

Per la realizzazione del programma di assunzione potranno essere utilizzate le seguenti modalità:

- tirocinio formativo e di orientamento;
- assunzione con contratto di lavoro a termine;
- iniziative di riqualificazione professionale;
- ampliamento del periodo di prova nei casi di prestazioni lavorative di particolare complessità e per una durata massima di 6 mesi;

- deroghe ai limiti d'età e di durata per l'apprendistato, qualora la persona con disabilità risulti inoccupata o abbia avuto in passato solo esperienze lavorative saltuarie o con mansioni significativamente diverse da quelle riconducibili alla convenzione. Tali deroghe non potranno superare comunque di due anni il limite di età e di un anno quello di durata previsto dalle norme e dal CCNL in materia.

Articolo 4 - Durata.

Fermo restando che la durata massima del programma di assunzione è la seguente:

- 12 mesi per assunzioni di 1 unità
- 18 mesi per assunzioni di 2 unità
- 24 mesi per assunzioni da 3 a 5 unità
- 36 mesi per assunzioni da 6 a 8 unità
- 48 mesi per assunzioni oltre le 8 unità

e che è possibile prevedere delle scadenze intermedie, il programma di assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo della presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e si conclude il

_____.

Articolo 5 - Modifica, proroga o interruzione del programma di assunzione.

In caso di necessità sopravvenute, le parti, in accordo tra loro, potranno modificare il programma di assunzione o prorogare l'efficacia della convenzione.

Il programma di assunzione potrà essere interrotto nel caso in cui si verificano gravi irregolarità nell'osservanza del programma d'inserimento lavorativo da parte del datore di lavoro.

Articolo 6 - Copertura quota d'obbligo.

Per tutta la durata del programma di assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo il datore di lavoro è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi occupazionali previsti dalla Legge. Le quote previste dall'articolo 3 della Legge sono da ritenersi coperte limitatamente ai posti convenuti nel programma di assunzione di cui all'Articolo 1.

Articolo 7 - Mancato rispetto dei termini di assunzione.

Il rispetto dei termini di assunzione è vincolante per il datore di lavoro salvo casi eccezionali che dovranno essere sottoposti, con nota scritta e motivata, alla preventiva valutazione di Agenzia del Lavoro.

Qualora il datore di lavoro non rispetti i termini

di assunzione previsti, Agenzia del Lavoro potrà avviare il/i lavoratore/i secondo l'ordine di graduatoria in seguito ad avviso pubblico per la mansione o qualifica indicata all'Articolo 1 o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili presso il Centro per l'Impiego, come previsto dall'articolo 7 comma 1-bis della Legge.

Per Agenzia del Lavoro	Per (ragione sociale del datore di lavoro)
_____	_____
_____	_____

Trento,